



2025/1246

3.11.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1246 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2025

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui ai regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti rappresentativi di capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, l'articolo 14, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 23, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 introducendo all'articolo 2 di tale regolamento la definizione di «operazione a pacchetto». Poiché i regolamenti delegati non dovrebbero contenere definizioni già contenute in atti legislativi, ne consegue che la stessa definizione di «operazione a pacchetto», attualmente presente nell'articolo 1, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione ⁽³⁾, dovrebbe essere rimossa da tale regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 limitando l'obbligo di pubblicare quotazioni irrevocabili o indicative per gli strumenti non rappresentativi di capitale ai registri centrali di ordini (book centrali di negoziazione) con limiti di prezzo e ai sistemi di negoziazione ad asta periodica. Il regolamento (UE) 2024/791 ha quindi soppresso di conseguenza anche l'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, che conferiva alla Commissione il potere, tra gli altri, di stabilire una definizione di sistema di richiesta di quotazioni (*request-for-quote*) e di sistema di negoziazione a voce (*voice trading*) ai fini della deroga dall'obbligo di comunicazione pre-negoziazione. Ne consegue che tali definizioni dovrebbero essere rimosse dall'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/583. È inoltre necessario sopprimere il sistema di negoziazione basato su quotazioni (*quote driven*), il sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (*request-for-quote*) e il sistema di negoziazione a voce (*voice trading*) dall'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/583.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

- (3) Il regolamento (UE) 2024/791 ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 inserendo all'articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento una nuova lettera f). Ai sensi di tale disposizione, alla Commissione è conferito il potere di specificare le caratteristiche dei «registri centrali di ordini con limiti di prezzo» (CLOB) e dei «sistemi di negoziazione ad asta periodica». È pertanto necessario introdurre definizioni a tal fine nel regolamento delegato (UE) 2017/583. Un sistema di negoziazione gestito per mezzo di un book di negoziazione che include solo le quotazioni dei market maker e di un algoritmo di negoziazione che abbina, su base continua e senza l'intervento umano, gli ordini di acquisto e di vendita in entrata alle quotazioni dei market maker a riposo, sulla base del miglior prezzo disponibile, dovrebbe essere considerato come un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo. Anche un sistema di negoziazione gestito per mezzo di un book di negoziazione in cui le quotazioni dei fornitori di liquidità sono confermate prima della potenziale esecuzione di un ordine in entrata e di un algoritmo di negoziazione che abbina, su base continua e senza l'intervento umano, gli ordini di acquisto e di vendita in entrata alle quotazioni dei fornitori di liquidità confermate, sulla base del miglior prezzo disponibile, dovrebbe essere considerato un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo. Se un sistema di negoziazione CLOB combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo e di un sistema di negoziazione ad asta periodica, la componente «con book di negoziazione continuo» e la componente «ad asta periodica» di tale sistema di negoziazione CLOB dovrebbero essere soggette agli obblighi di informazione di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/583 rispettivamente per i sistemi di negoziazione con book di negoziazione continuo e per i sistemi di negoziazione ad asta periodica.
- (4) L'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che le disposizioni degli atti delegati adottati in conformità del medesimo regolamento che sono applicabili prima del 28 marzo 2024 continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati adottati in conformità di tale regolamento applicabili a decorrere dal 28 marzo. Nella comunicazione sull'interpretazione e l'attuazione della disposizione transitoria di cui al regolamento (UE) 2024/791 ^(*), la Commissione ha chiarito che l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 mira a garantire la continuità per i partecipanti al mercato durante la preparazione dei nuovi regolamenti delegati della Commissione. Per garantire tale continuità nella pratica, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2017/583 un nuovo articolo 1 bis per specificare quali articoli di tale regolamento delegato dovrebbero continuare ad applicarsi solo in relazione ai derivati. Tali articoli dovrebbero continuare ad applicarsi unitamente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 che essi integrano, quali applicabili prima del 28 marzo 2024. È pertanto opportuno chiarire che i riferimenti all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 contenuti in tali articoli dovrebbero essere intesi come riferimenti all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 quale applicabile prima del 28 marzo 2024.
- (5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla Commissione è conferito il potere di individuare la misura degli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato. Per tali ordini, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento consente alle autorità competenti di esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La Commissione ha specificato l'entità degli ordini di dimensione elevata all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/583. Il regolamento (UE) 2024/791 ha tuttavia modificato l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di prevedere requisiti di trasparenza pre-negoziazione specifici per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione, e ha introdotto in tale regolamento un nuovo articolo 8 bis al fine di prevedere requisiti di trasparenza pre-negoziazione specifici per le sedi di negoziazione relativamente a strumenti derivati. Da tale modifica consegue che la determinazione del fatto che un ordine è di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 sarà diversa: da un lato, obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione; dall'altro, i derivati. È pertanto opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2017/583 un nuovo articolo 3 bis al fine di prevedere norme specifiche sulla determinazione degli «ordini di dimensione elevata» per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione. Per conseguire un regime di trasparenza pre-negoziazione più stabile, è opportuno che tali norme si basino su una determinazione statica degli «ordini di dimensione elevata».

^(*) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e l'attuazione della disposizione transitoria di cui al regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU C, C/2024/2966, 2.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj>).

- (6) Per tener conto del fatto che gli obblighi di trasparenza pre-negoziiazione in relazione agli strumenti non rappresentativi di capitale sono stati limitati ai sistemi di negoziazione CLOB e ai sistemi di negoziazione ad asta periodica, il regolamento (UE) 2024/791 ha soppresso dal regolamento (UE) n. 600/2014 l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). In base a tale lettera, le autorità competenti potevano esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento per le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione in sistemi di richiesta di quotazioni o di *voice trading* superiori alla dimensione specifica di un determinato strumento finanziario. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla Commissione è stato conferito il potere di individuare la dimensione specifica degli strumenti finanziari per i quali è possibile una deroga dall'obbligo di comunicazione pre-negoziiazione, cosa che la Commissione ha fatto all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/583. Poiché il regolamento (UE) 2024/791 ha soppresso dal regolamento (UE) n. 600/2014 sia l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sia il conferimento di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), ne consegue che anche l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/583 dovrebbe essere soppresso. È inoltre necessario sopprimere tutti i riferimenti all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/583 da altre disposizioni di tale regolamento.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla Commissione è conferito il potere di individuare gli strumenti finanziari o le categorie di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido che è possibile esentare dall'obbligo di comunicazione pre-negoziiazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento. Per tali strumenti finanziari o categorie di strumenti finanziari, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento consente alle autorità competenti di esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La Commissione ha specificato le classi di strumenti finanziari per le quali non esiste un mercato liquido all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/583. Il regolamento (UE) 2024/791 ha tuttavia modificato l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di prevedere requisiti di trasparenza pre-negoziiazione specifici per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione, e ha introdotto in tale regolamento un nuovo articolo 8 *bis* al fine di prevedere requisiti di trasparenza pre-negoziiazione specifici per le sedi di negoziazione relativamente a strumenti derivati. Da tali modifiche consegue che la determinazione dell'esistenza di un mercato liquido ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014 sarà diversa: da un lato, obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione; dall'altro, i derivati. È pertanto opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2017/583 un nuovo articolo 6 *bis* al fine di prevedere norme specifiche sulla determinazione dell'esistenza di un «mercato liquido» per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione. Per conseguire un regime di trasparenza più stabile, è opportuno che tali norme si basino su una determinazione statica della liquidità.
- (8) Il regolamento (UE) 2024/791 ha introdotto all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16 *bis*), del regolamento (UE) n. 600/2014 la definizione di «soggetto pubblicante designato» e ha inserito in tale regolamento un nuovo articolo 21 *bis*, in base al quale l'impresa di investimento che rientra in questa definizione ha la responsabilità di rendere pubblica un'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA). Lo stesso nuovo articolo 21 *bis* specifica anche quale parte dell'operazione dovrebbe essere responsabile della pubblicazione dell'operazione stessa, a seconda che una, nessuna o entrambe le parti coinvolte siano soggetti di pubblicazione designati. È pertanto opportuno sopprimere i requisiti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583 volti a identificare l'impresa di investimento responsabile di rendere pubblica un'operazione tramite un APA.
- (9) L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 consentiva alle autorità competenti di autorizzare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al tipo di operazione o alle dimensioni dell'operazione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento, alla Commissione è stato conferito il potere di specificare le condizioni per tale pubblicazione differita, cosa che la Commissione ha fatto all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/583. Il regolamento (UE) 2024/791 ha tuttavia modificato l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 prevedendo requisiti specifici relativi alla pubblicazione differita per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione, e ha introdotto in tale regolamento un nuovo articolo 11 *bis* contenente requisiti specifici per la pubblicazione differita in relazione ai derivati. È pertanto opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2017/583 un nuovo articolo 8 *bis* al fine di determinare i dettagli esatti del regime di pubblicazione differita per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, compresa la determinazione delle dimensioni dell'emissione corrispondenti a un mercato liquido o illiquido in un determinato strumento finanziario, di ciò che costituisce un'operazione di dimensioni medie, elevate e molto elevate, e della durata dei differimenti.
- (10) Al fine di garantire che il regime di differimento per le obbligazioni sia semplice e ben calibrato, è necessario distinguere tra tre categorie di obbligazioni: i) obbligazioni sovrane e altre obbligazioni pubbliche; ii) obbligazioni societarie, convertibili e altre obbligazioni; e iii) obbligazioni garantite. Per consentire una migliore distinzione tra obbligazioni liquide e illiquide e quindi per una calibrazione più efficiente, le obbligazioni dovrebbero essere ulteriormente raggruppate per ciascuna categoria di obbligazioni.

- (11) Secondo la definizione di mercato liquido di cui all'articolo 2, punto 17), lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014, un mercato liquido è valutato in base alla dimensione dell'emissione dell'obbligazione. Per tenere conto delle potenziali variazioni della dimensione dell'emissione di un'obbligazione nel corso del tempo, anche a causa di emissioni tap o riacquisti di obbligazioni, è necessario valutare un mercato liquido sulla base dell'importo in circolazione dell'emissione di obbligazioni (ossia il valore totale delle obbligazioni emesse e detenute dagli investitori in un determinato momento), piuttosto che della dimensione dell'emissione iniziale di obbligazioni (ossia il valore totale delle obbligazioni offerte agli investitori sul mercato primario al momento dell'emissione).
- (12) Al fine di introdurre un regime di trasparenza più semplice che non si basi su valutazioni della liquidità frequenti, è opportuno modificare le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari strutturati e alle quote di emissione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583. Sulla base di un'analisi dei dati effettuata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e sulla base dell'esperienza pregressa dell'ESMA nel calibrare gli obblighi di trasparenza, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione diverse dalle quote di emissione dell'Unione dovrebbero essere considerati come non aventi un mercato liquido, mentre le quote di emissione dell'Unione dovrebbero essere considerate come aventi un mercato liquido. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari strutturati, dovrebbero essere mantenute le soglie per la trasparenza pre- e post-negoziiazione esistenti e la durata del differimento del prezzo esistente per gli strumenti finanziari strutturati illiquidi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583. Tuttavia, considerando l'illiquidità degli strumenti finanziari strutturati e il fatto che il regolamento (UE) n. 600/2014 non consente più alle autorità competenti di stabilire un periodo di differimento supplementare per tali strumenti, è opportuno introdurre una durata standard di differimento del volume fino a due settimane dalla data dell'operazione. Per quanto riguarda le quote di emissione, le soglie per la trasparenza pre- e post-negoziiazione dovrebbero essere fissate in tonnellate di CO₂ (tCO₂) anziché in lotti, in quanto tCO₂ è l'unità di misura comune per tali strumenti. Sulla base di un'analisi dei dati effettuata dall'ESMA, tenendo conto della natura liquida delle quote di emissione dell'Unione, il periodo massimo di differimento per le quote di emissione dell'Unione non dovrebbe superare le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione.
- (13) Sulla base di un'analisi dei dati effettuata dall'ESMA, tutti gli *exchange traded commodities* (ETC) e gli *exchange traded notes* (ETN) dovrebbero essere considerati come non aventi un mercato liquido. In linea con l'approccio adottato per gli strumenti finanziari strutturati, dovrebbe essere introdotta una durata standard di differimento del volume fino a due settimane dalla data dell'operazione anche per gli ETC e gli ETN.
- (14) Il regolamento (UE) 2024/791 ha introdotto modifiche alla possibilità per le autorità competenti di estendere il regime di differimento di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. In primo luogo, tale possibilità era limitata agli strumenti di debito sovrano. In secondo luogo, il potere di un'autorità competente di prorogare il periodo di pubblicazione differita era limitato alle operazioni eseguite in relazione agli strumenti di debito sovrano emessi dallo Stato membro di tale autorità competente. Per quanto riguarda gli strumenti di debito sovrano non emessi da uno Stato membro, all'ESMA è stato conferito il potere di prorogare il periodo di pubblicazione differita. In terzo luogo, la durata massima dei differimenti supplementari era limitata a sei mesi. Le autorità competenti possono fissare una durata di differimento inferiore entro tale limite. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2017/583 affinché rispecchi tali modifiche.
- (15) Per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni su più operazioni in forma aggregata di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, la metodologia di aggregazione dovrebbe rimanere invariata. Le operazioni che beneficiano di un differimento prorogato dovrebbero pertanto essere aggregate dalle rispettive sedi di negoziazione e dai rispettivi APA nel corso di una settimana di calendario e dovrebbero essere pubblicate il martedì successivo entro le 09:00 ora locale.
- (16) Al fine di concedere ai partecipanti al mercato tempo sufficiente per prepararsi ai nuovi obblighi, garantendo nel contempo la tempestiva istituzione del sistema consolidato di pubblicazione delle obbligazioni, è opportuno posticipare la data di applicazione delle modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583 di cui al presente regolamento.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/583.

- (18) Per garantire un'applicazione armonizzata degli obblighi di trasparenza pre-negoziiazione in relazione agli strumenti rappresentativi di capitale, e considerando i dettagli dei dati pre-negoziiazione che le sedi di negoziazione sono tenute a trasmettere al fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di strumenti rappresentativi di capitale a norma dell'articolo 22 *bis* del regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione ⁽⁶⁾ dovrebbe essere modificato al fine di specificare i dettagli dei dati pre-negoziiazione che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione devono rendere pubblici per ciascuna classe di strumenti finanziari, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (19) Gli ordini iceberg sono ordini che hanno un volume esposto (picco) disponibile per l'esecuzione relativo a una parte del quantitativo e un volume nascosto relativo al restante quantitativo, conservato nel sistema di gestione degli ordini, che può essere eseguito solo dopo l'esecuzione dell'ordine pubblicato. Per tenere conto della possibilità di esecuzione della parte nascosta degli ordini iceberg in circostanze rigorosamente definite, è opportuno modificare l'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/587 relativo alla deroga per i sistemi di gestione degli ordini.
- (20) Il regolamento (UE) 2024/791 ha introdotto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 una definizione di «soggetto pubblicante designato» e ha inserito in tale regolamento un nuovo articolo 21 *bis*, in base al quale l'impresa di investimento che rientra in questa definizione ha la responsabilità di rendere pubblica un'operazione tramite un APA. Lo stesso nuovo articolo 21 *bis* specifica anche quale parte dell'operazione dovrebbe essere responsabile della pubblicazione dell'operazione stessa, a seconda che una, nessuna o entrambe le parti coinvolte siano soggetti di pubblicazione designati. È pertanto opportuno sopprimere i requisiti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/587 volti a identificare l'impresa di investimento responsabile di rendere pubblica un'operazione tramite un APA.
- (21) Al fine di garantire un'adeguata calibrazione delle soglie per l'applicazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziiazione per gli strumenti rappresentativi di capitale agli internalizzatori sistematici, è opportuno perfezionare la metodologia per determinare la dimensione standard del mercato di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/587 aumentando la granularità degli scaglioni di dimensione media delle negoziazioni. La soglia per determinare la dimensione minima delle quotazioni per gli internalizzatori sistematici dovrebbe corrispondere alla dimensione standard del mercato. Tenendo conto delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi, la soglia per determinare le dimensioni entro le quali si applicano agli internalizzatori sistematici gli obblighi di trasparenza pre-negoziiazione per gli strumenti rappresentativi di capitale dovrebbe corrispondere al doppio della dimensione standard del mercato.
- (22) Per garantire una rappresentazione accurata dell'attività di mercato e della formazione dei prezzi nella trasparenza post-negoziiazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, è necessario modificare l'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/587 per determinare e chiarire la gamma delle operazioni che non contribuiscono alla formazione dei prezzi, tra cui le operazioni «give-up» e «give-in». Tali operazioni sono negoziazioni tecniche effettuate principalmente a fini operativi o per facilitare la gestione del rischio tra imprese di investimento e pertanto non rappresentano eventi indipendenti di fissazione dei prezzi. Per questo motivo esse dovrebbero essere esclusi dagli obblighi di trasparenza post-negoziiazione.
- (23) L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 definisce le tipologie di sistemi di negoziazione e, per ciascun sistema, fornisce una descrizione delle principali caratteristiche e delle informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014. Tale allegato dovrebbe essere modificato per specificare che un sistema di negoziazione gestito per mezzo di un book di negoziazione che include solo le quotazioni dei market maker e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano che abbina, su base continua, gli ordini di acquisto e di vendita in entrata alle quotazioni dei market maker a riposo, sulla base del miglior prezzo disponibile, dovrebbe essere considerato come un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo. Anche i sistemi di negoziazione gestiti per mezzo di un book di negoziazione in cui le quotazioni dei fornitori di liquidità sono confermate prima della potenziale esecuzione di un ordine in entrata e di un algoritmo di negoziazione che abbina, su base continua e senza l'intervento umano, gli ordini di acquisto e di vendita in entrata alle quotazioni dei fornitori di liquidità confermate, sulla base del miglior prezzo disponibile, dovrebbero essere considerati sistemi di negoziazione con book di negoziazione continuo.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj).

- (24) Per dare ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti il tempo sufficiente per prepararsi ai nuovi requisiti, garantendo nel contempo la tempestiva istituzione del sistema consolidato di pubblicazione degli strumenti rappresentativi di capitale, è opportuno differire la data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative ai dettagli sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione da rendere pubblici in relazione agli strumenti rappresentativi di capitale, alla determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità per gli strumenti rappresentativi di capitale, agli ordini relativi agli strumenti rappresentativi di capitale di dimensione elevata e alla metodologia di calcolo a fini di trasparenza per gli strumenti rappresentativi di capitale.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/587.
- (26) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾. L'ESMA ha inoltre tenuto conto del parere del gruppo di esperti fra i portatori di interessi sulla qualità e sui protocolli di trasmissione dei dati di mercato relativi a strumenti rappresentativi di capitale e strumenti non rappresentativi di capitale, conformemente all'articolo 22 *ter*, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (27) Al fine di garantire un regime di trasparenza efficace e l'efficiente istituzione dei sistemi consolidati di pubblicazione per le obbligazioni e gli strumenti rappresentativi di capitale, e considerando che tutte le disposizioni del presente regolamento riguardano la trasparenza pre- e post-negoziazione, è necessario includere in un unico regolamento le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587 da adottare a norma, rispettivamente, dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 600/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583

Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Definizioni

(Articolo 9, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 600/2014)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) “sistema di negoziazione con book centrale di negoziazione con limite di prezzo”: uno dei sistemi seguenti:
- a) un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile;
 - b) un sistema di negoziazione che combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo, di cui alla lettera a), e di un sistema di negoziazione ad asta periodica, quale definito al punto 2);
- 2) “sistema di negoziazione ad asta periodica”: un sistema di negoziazione che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.»;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- 2) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ambito di applicazione degli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 13

1. Gli articoli 3, 6, 9, 10, 11 e 13 si applicano solo in relazione ai derivati. L'articolo 8 si applica solo in relazione ai derivati e alle operazioni a pacchetto.
2. I riferimenti all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 contenuti negli articoli 8 e 11 del presente regolamento si intendono come riferimenti all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 quale applicabile prima del 28 marzo 2024.»;

- 3) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Ordini di dimensione elevata per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione

(Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014)

Un ordine relativo a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) per tutti i tipi di obbligazioni, ad eccezione di *exchange traded commodities* (ETC) ed *exchange traded notes* (ETN), le soglie di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III;
 - b) per gli ETC e gli ETN, le soglie di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III;
 - c) per gli strumenti finanziari strutturati, le soglie di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III;
 - d) per le quote di emissione, le soglie di cui alla tabella 12.2 dell'allegato III.»;
- 4) l'articolo 5 è soppresso;
- 5) è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione per le quali non esiste un mercato liquido

(Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)

Per determinare se un'obbligazione, uno strumento finanziario strutturato o una quota di emissione debba essere considerata o considerato non avente un mercato liquido, le autorità competenti applicano la seguente determinazione statica della liquidità:

- a) per tutti i tipi di obbligazioni, ad eccezione degli ETC e degli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.2 dell'allegato III;
 - b) per gli ETC e gli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.4 dell'allegato III;
 - c) per gli strumenti finanziari strutturati, la determinazione di cui alla tabella 3.1 dell'allegato III;
 - d) per le quote di emissione, la determinazione di cui alla tabella 12.1 dell'allegato III.»;
- 6) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«I nomi dei campi di cui alla tabella 2 dell'allegato II sono resi pubblici utilizzando le stesse convenzioni sui nomi indicate nell'identificativo dei campi di tale tabella.»;
 - b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni post-negoiazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro cinque minuti dall'esecuzione dell'operazione.»;
 - c) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le operazioni a pacchetto le informazioni includono l'indicatore di operazione a pacchetto o l'indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico specificato alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.»;

7) è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Pubblicazione differita delle operazioni relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione

(Articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni relative alle obbligazioni, ad eccezione degli ETC e degli ETN, conformemente a quanto segue:

- a) un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano i 15 minuti, per le operazioni di categoria 1 di cui alla tabella 2.6 dell'allegato III;
- b) un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano la fine del giorno di negoziazione, per le operazioni di categoria 2 di cui alla tabella 2.6 dell'allegato III;
- c) un differimento del prezzo che non supera la fine del primo giorno di negoziazione successivo alla data dell'operazione e un differimento del volume che non supera la settimana successiva alla data dell'operazione, per le operazioni di categoria 3 di cui alla tabella 2.6 dell'allegato III;
- d) un differimento del prezzo che non supera la fine del secondo giorno di negoziazione successivo alla data dell'operazione e un differimento del volume che non supera le due settimane successive alla data dell'operazione, per le operazioni di categoria 4 di cui alla tabella 2.6 dell'allegato III;
- e) un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano le quattro settimane successive alla data dell'operazione, per le operazioni di categoria 5 di cui alla tabella 2.6 dell'allegato III.

2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni relative a ETC, ETN e strumenti finanziari strutturati, conformemente a quanto segue:

- a) un differimento del prezzo che non supera la fine del secondo giorno di negoziazione successivo alla data dell'operazione, per operazioni di qualsiasi dimensione; e
- b) un differimento del volume che non supera le due settimane successive alla data dell'operazione, per operazioni di qualsiasi dimensione.

3. I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione relativa a quote di emissione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché l'operazione sia superiore alla dimensione post-negoziazione per le quote di emissione di cui alla tabella 12.2 dell'allegato III.»;

8) l'articolo 11 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;
- b) al paragrafo 2, sono sopprese le lettere b) e c);
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni in relazione ai derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:

- a) il prezzo medio ponderato;
- b) il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II;
- c) il numero complessivo di operazioni.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se il giorno della settimana per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione è effettuata il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.»;

9) è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Requisiti di trasparenza per gli strumenti di debito sovrano in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti

(Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. La pubblicazione di informazioni su più operazioni in forma aggregata di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 riguarda le operazioni che sono state eseguite nel corso di una settimana di calendario ed è effettuata il martedì successivo entro le 9:00 ora locale.

2. I dati settimanali aggregati di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti per ogni settimana di calendario del periodo considerato:

- a) il prezzo medio ponderato;
- b) il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II;
- c) il numero complessivo di operazioni.

3. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN.

4. Se il giorno della settimana per la pubblicazione di cui al paragrafo 1 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione è effettuata il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.»;

10) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD) e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 13.1 dell'allegato III;»;

ii) alla lettera b), i punti i), ii) e ix) sono soppressi;

iii) la lettera d) è soppressa;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per determinare gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3, si applicano le metodologie seguenti;»;

ii) la lettera a) è così modificata:

1) il punto i) è soppresso;

2) il punto vi) è sostituito dal seguente:

«vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.3 dell'allegato III;»;

3) i punti vii) e viii) sono soppressi;

iii) la lettera b) è così modificata:

1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per;»;

2) il punto i) è soppresso;

- 3) il punto iii) è sostituito dal seguente:
 - «iii) ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 1 3.2 dell'allegato III.»;
- 4) il punto iv) è soppresso;
- c) il paragrafo 3 è così modificato:
 - i) la lettera a) è così modificata:
 - 1) il punto i) è soppresso;
 - 2) il punto vi) è sostituito dal seguente:
 - «vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per la classe di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 1 3.3 dell'allegato III.»;
 - (3) i punti vii) e viii) sono soppressi;
 - ii) la lettera b) è soppressa;
 - iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per i derivati su quote di emissione di cui alla tabella 1 3.2 dell'allegato III.»;
- d) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui al paragrafo 3.»;
- e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
 - «7. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell'Unione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.»;
- f) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
 - «8. La dimensione dell'operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Quando la dimensione dell'operazione specificata ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.»;
- g) il paragrafo 10 è soppresso;
- h) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
 - «11. Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000, il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3, lettere c) e d), non si applicano. In tal caso, si applicano invece i valori soglia specificati al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a).»;
- i) al paragrafo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «Tranne se riferiti ai derivati su quote di emissione, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettera c), sono arrotondati ai successivi.»;

j) i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«14. Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene.

15. Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività.»;

k) i paragrafi 18, 19 e 20 sono soppressi;

11) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza

(Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido, determinato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all'articolo 13 per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.

2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido, determinato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all'articolo 13 per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 se, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.

3. Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. Le autorità competenti effettuano tali calcoli a livello della classe di strumenti finanziari cui si applica il test di liquidità stabilito all'articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all'articolo 13 per i derivati.

4. Prima di sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti verificano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.»;

12) gli articoli 17 e 18 sono soppressi;

13) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

14) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

15) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'operazione è stata eseguita con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo, laddove i momenti per il calcolo del prezzo coprono un periodo sufficientemente lungo da garantire che non vi sia alcuna relazione con il prezzo di mercato corrente;»;

b) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) l'operazione non è un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*), o è un tipo di operazione figurante nell'elenco di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).»;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«I dettagli dei dati pre-negoziiazione da rendere pubblici sono quelli specificati alla tabella 1 *ter* dell'allegato I.»;

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fino a quando il mercato più rilevante in termini di liquidità per uno specifico strumento finanziario è determinato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3, il mercato più rilevante in termini di liquidità è uno tra i seguenti:

- a) il mercato regolamentato nel quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta;
- b) se lo strumento finanziario non è reso disponibile per la negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione, il sistema multilaterale di negoziazione nel quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione tra il 1° e il 31 dicembre del precedente anno civile.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. La determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui al paragrafo 4 si applica a partire dal giorno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.»;

4) all'articolo 6, il primo comma è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'operazione è stata eseguita con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo, laddove i momenti per il calcolo del prezzo coprono un periodo sufficientemente lungo da garantire che non vi sia alcuna relazione con il prezzo di mercato corrente;»;

- b) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
- «j) ogni altra operazione equivalente ad una di quelle di cui alle lettere da a) a c), subordinata a caratteristiche tecniche che non sono in relazione con il prezzo corrente di mercato degli strumenti finanziari negoziati;»;
- c) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
- «k) l'operazione non è un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590, o l'operazione è un tipo di operazione figurante nell'elenco di cui all'articolo 13 del presente regolamento.»;
- 5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione tra il 1° e il 31 dicembre del precedente anno civile.»;
- b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Prima che l'azione, il certificato di deposito, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di:
- a) eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario;
- b) altri strumenti finanziari analoghi o precedenti dello stesso emittente;
- c) altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche analoghe.
- L'autorità competente pubblica tale stima del volume medio giornaliero degli scambi.»;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) per gli ordini diversi dagli ordini iceberg, non può interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte dell'importo e in un ordine non pubblicato per la parte restante dell'importo, in cui l'ordine relativo all'importo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'esecuzione dell'ordine relativo all'importo pubblicato.»;
- 7) all'articolo 10, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
- «Se non esistono quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all'articolo 4 per tale strumento finanziario, i prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario in sedi di negoziazione diverse dal mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all'articolo 4.»;
- 8) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La dimensione standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento finanziario, calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e alle tabelle 3 e 3 bis dell'allegato II.»;

- 9) sono inseriti gli articoli 11 *bis* e 11 *ter* seguenti:

«Articolo 11 *bis*

Dimensione delle quotazioni al di sotto della quale si applicano gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento (UE) n. 600/2014

(Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014)

L'obbligo di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi si applica agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi fino a due volte la dimensione standard del mercato determinata conformemente all'articolo 11.

Articolo 11 *ter*

Dimensione minima delle quotazioni

(Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)

La dimensione minima delle quotazioni per ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato o altro strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione è pari alla dimensione standard del mercato determinata conformemente all'articolo 11.»

- 10) l'articolo 12 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di ogni operazione applicando le tabelle di riferimento 2, 3 e 4 dell'allegato I.

I nomi dei campi di cui alla tabella 3 dell'allegato I sono resi pubblici utilizzando le stesse convenzioni sui nomi specificate nell'identificativo dei campi di tale tabella.»

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I.»

- c) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

- 11) all'articolo 13 è aggiunta la seguente lettera b):

«b) le operazioni give-up o le operazioni give-in, che sono una delle operazioni seguenti:

- i) un'operazione in cui un'impresa di investimento passa l'operazione di un cliente a un'altra impresa di investimento o riceve l'operazione di un cliente da un'altra impresa di investimento per il trattamento post-negoziazione;
- ii) un'operazione in cui un'impresa di investimento che esegue un'operazione la passa a un'altra impresa di investimento o la riceve da un'altra impresa di investimento allo scopo di coprire la posizione che si è impegnata ad assumere nei confronti di un cliente.»

- 12) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando un'operazione tra due imprese di investimento è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.»

- 13) l'articolo 17 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro il 1° marzo di ogni anno successivo alla data di applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e l'ESMA, in relazione a ciascuno strumento finanziario per il quale esse sono l'autorità competente, raccolgono i dati, effettuano i calcoli e assicurano la pubblicazione di quanto segue:»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il valore medio delle operazioni per determinare la dimensione standard del mercato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e le soglie di cui agli articoli 11 *bis* e 11 *ter*.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 per il periodo compreso tra il primo lunedì di aprile dell'anno in cui le informazioni sono pubblicate e il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell'anno successivo.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Quando la dimensione dell'operazione determinata ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 *bis* e 11 *ter* e dell'articolo 15, paragrafo 1, è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.»;

(14) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Clausola di temporaneità

L'articolo 17, paragrafo 6, e l'allegato IV non sono più applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026; l'articolo 17, paragrafo 5, e l'allegato III non sono più applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027.»;

(15) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

(16) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, l'articolo 2, punto 2), punto 3), lettere a) e c), punto 5), punto 10), lettera a), e punto 13), si applicano a decorrere dal 2 marzo 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2

Tipo di sistema	Informazioni da rendere pubbliche
Sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo	Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rappresentato, ad ogni livello di prezzo, almeno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita.
Sistema di negoziazione ad asta periodica	Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che sarebbe potenzialmente eseguibile a quel prezzo dai partecipanti al sistema.»

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:

1) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione

I nomi dei campi (intestazioni delle colonne) pubblicati devono essere identici all'identificativo dei campi di cui alla tabella 2.

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
1	Data e ora di negoziazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione ⁽¹⁾. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute di cui ai campi 31, 34 e 44 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.	Mercato regolamentato (RM) Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) Sistema organizzato di negoziazione (OTF) Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)	{DATE_TIME_FORMAT}

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
2	Codice identificativo dello strumento	Per tutti gli strumenti finanziari	Codice usato per identificare lo strumento finanziario	RM, MTF, OTF, APA	{ISIN}
3	Prezzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Il prezzo negoziato è segnalato conformemente alla convenzione standard di mercato. Il valore indicato in questo campo deve essere in linea con il valore indicato nel campo "Misura del prezzo". Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo ("PNDG") oppure non è applicabile ("NOAP").	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base
4	Prezzo mancante	Per tutti gli strumenti finanziari	Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare "PNDG". Se il prezzo non è applicabile, indicare "NOAP".	RM, MTF, OTF, APA	"PNDG" se il prezzo non è disponibile "NOAP" se il prezzo non è applicabile
5	Valuta del prezzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Valuta principale nella quale è espresso il prezzo (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario).	RM, MTF, OTF, APA	{CURRENCY CODE_3}
6	Misura del prezzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale, in punti base o in rendimento La misura del prezzo è segnalata conformemente alla convenzione standard di mercato. Per i credit default swap, questo campo è compilato con "BAPO". Per le obbligazioni (diverse da ETN e ETC) questo campo deve essere compilato con la percentuale (PERC) dell'importo nozionale. Se un prezzo in percentuale non è la convenzione standard di mercato, deve essere compilato con "YIEL", "BAPO" o "MONE", conformemente alla convenzione standard di mercato.	RM, MTF, OTF, APA	"MONE" — Valore monetario "PERC" — Percentuale "YIEL" — Rendimento "BAPO" — Punti base

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
			Il valore indicato in questo campo deve essere in linea con il valore indicato nel campo "Prezzo". Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo ("PNDG") oppure non è applicabile ("NOAP").		
7	Quantitativo	Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.	Per gli strumenti finanziari negoziati in unità, il numero di unità dello strumento finanziario. Altrimenti, campo vuoto.	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL- 18/17}
8	Quantitativo in unità di misura	Per i contratti designati in unità in derivati su merci, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.	L'importo equivalente di merci o quote di emissione negoziate espresso in unità di misura.	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL- 18/17}
9	Misura del quantitativo in unità di misura	Per i contratti designati in unità in derivati su merci, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.	Indicazione dell'unità di misura nella quale è espresso il quantitativo.	RM, MTF, OTF, APA	"TOCD" — tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per qualsiasi contratto relativo a quote di emissione "TONE" — tonnellate metriche "MWHO" — megawatt ora "MBTU" — un milione di unità termiche britanniche "THMS" — therm "DAYS" — giorni o {ALPHANUM-4} — negli altri casi

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
10	Importo nozionale	Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.	Questo campo deve essere compilato: i) per le obbligazioni (esclusi ETC e ETN), con il valore nominale, ossia l'importo rimborsato all'investitore al momento del rimborso; ii) per ETC, ETN e derivati cartolarizzati, con il numero di strumenti scambiati tra acquirenti e venditori moltiplicato per il prezzo dello strumento scambiato per l'operazione specifica. In modo equivalente, con il campo "prezzo" moltiplicato per il campo "quantitativo"; iii) per gli strumenti finanziari strutturati (SFP), con il valore nominale per unità moltiplicato per il numero di strumenti al momento dell'operazione; iv) per i credit default swap, con l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta; v) per opzioni, swaption, swap diversi da quelli di cui al punto iv), future e forward, con l'importo nozionale del contratto; vi) per le quote di emissioni, con l'importo risultante del quantitativo al prezzo pertinente fissato nel contratto al momento dell'operazione. In modo equivalente, con il campo "prezzo" moltiplicato per il campo "quantitativo in unità di misura"; vii) per le scommesse sul differenziale (spread bet), con il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante al momento dell'operazione;	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL-18/5}

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
			viii) per i contratti differenziali, con il numero di strumenti scambiati tra acquirenti e venditori moltiplicato per il prezzo dello strumento scambiato per l'operazione specifica. In modo equivalente, con il campo "prezzo" moltiplicato per il campo "quantitativo".		
11	Valuta nozionale	Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.	Valuta principale in cui è denominato l'importo nozionale. Nel caso di un contratto derivato su tassi di cambio, di uno swap multivaluta o di una swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta, un CFD su valute o un contratto di scommessa sul differenziale, si tratta della valuta nozionale della gamba 1.	RM, MTF, OTF, APA	{CURRENCY CODE_3}
12	[soppresso]				
13	Sede di esecuzione	Per tutti gli strumenti finanziari	Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione UE utilizzare il MIC del segmento conforme all'ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice "SINT" per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico. Utilizzare il codice MIC "XOFF" per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita né in una sede di negoziazione UE né tramite un internalizzatore sistematico. Se l'operazione è eseguita su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'UE, oltre al codice "XOFF" è richiesta anche la compilazione del campo "Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo".	RM, MTF, OTF, APA	{MIC} – Sedi di negoziazione UE, oppure "SINT" — Internalizzatore sistematico "XOFF" — Negli altri casi

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
14	Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Identificativo della sede di negoziazione del paese terzo nella quale l'operazione è stata eseguita. Utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Lasciare in bianco se l'operazione non è eseguita in una sede di negoziazione di un paese terzo.	APA	{MIC}
15	Data e ora di pubblicazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.	RM, MTF, OTF, APA	{DATE_TIME_FORMAT}
16	Sede di pubblicazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione e l'APA che pubblica l'operazione.	RM, MTF, OTF, APA	{MIC}
17	Codice identificativo dell'operazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione ^(?)) e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione.	RM, MTF, OTF, APA	{ALPHA NUMERICAL-52}
18	Operazione da compensare	Per i derivati	Codice che indica se l'operazione sarà compensata.	RM, MTF, OTF, APA	“TRUE” — operazione da compensare “FALSE” — operazione da non compensare

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
19	Indicatori	Per tutti gli strumenti finanziari	Uno o più campi dovrebbero essere compilati con gli indicatori applicabili, come descritto nella tabella 3 dell'allegato II. Qualora non si applichi nessuna delle circostanze specificate, l'operazione dovrebbe essere pubblicata senza indicatore. Quando è possibile utilizzare una combinazione di indicatori da riportare in un unico campo, gli indicatori dovrebbero essere separati da virgole.	RM, MTF, OTF, APA	Come specificato nella tabella 3 dell'allegato II
20	Sistema di negoziazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Tipo di sistema di negoziazione in cui l'operazione è stata eseguita. Quando il campo "Sede di esecuzione" è compilato con "SINT" o "XOFF", questo campo non deve essere compilato.	RM, MTF, OTF	"CLOB" — sistema di negoziazione con book centrale di negoziazione con limite di prezzo (central limit order book). "QDTS" — sistema di negoziazione basato su quotazioni (<i>quote driven</i>): un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. "PATS" — sistema di negoziazione ad asta periodica. "RFQT" — sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (<i>request-for-quote</i>): un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta.

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1
					“VOIC” – sistema di negoziazione a voce (<i>voice trading</i>): un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. “HYBR” – sistema di negoziazione ibrido: un sistema che rientra in due o più tipologie dei sistemi di negoziazione di cui sopra. “OTHR” – tutti gli altri sistemi di negoziazione: tutti gli altri tipi di sistemi di negoziazione diversi dai sistemi di cui sopra.
21	Numero di operazioni	Per gli strumenti di debito sovrano	Questo campo dovrebbe essere compilato con il numero di operazioni eseguite quando è richiesta la pubblicazione differita di informazioni su più operazioni in forma aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL-18/17}.»

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la ridistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574 (GU L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj).

2) la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione

INDICATORI DI DIFFERIMENTO POST-NEGOZIAZIONE PER I DERIVATI

Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
“LRGS”	Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata (LIS)	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni eseguite nel quadro del differimento post-negoziazione per dimensione elevata.
“ILQD”	Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni eseguite nel quadro del differimento, per strumenti per i quali non esiste un mercato liquido.
“SIZE”	Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione specifica allo strumento (SSTI)	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni cui si applica il differimento post-negoziazione per dimensione specifica dello strumento.

INDICATORI DI DIFFERIMENTO POST-NEGOZIAZIONE PER LE OBBLIGAZIONI (ECCEPETO ETC E ETN)

Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
MLF1	Indicatore medie dimensioni mercato liquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di medie dimensioni in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
MIF2	Indicatore medie dimensioni mercato illiquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di medie dimensioni in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
LLF3	Indicatore grandi dimensioni mercato liquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di grandi dimensioni in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
LIF4	Indicatore grandi dimensioni mercato illiquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di grandi dimensioni in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
VLF5	Indicatore dimensioni molto grandi mercato liquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni molto grandi in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
VIF5	Indicatore dimensioni molto grandi mercato illiquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni molto grandi in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

INDICATORI DI DIFFERIMENTO POST-NEGOZIAZIONE PER ETC, ETN, SFP E QUOTE DI EMISSIONE

Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
DEFF	Differimento per ETC, ETN, SFP e quote di emissione	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in ETC, ETN, SFP e quote di emissione che beneficiano di un differimento di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

INDICATORI DI DIFFERIMENTO SUPPLEMENTARE PER I DERIVATI

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i)	"LMTF"	Indicatore di dettagli limitati	RM, MTF, OTF, APA	Prima comunicazione con pubblicazione di dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).
	"FULF"	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).

INDICATORI DI DIFFERIMENTO SUPPLEMENTARE PER I DERIVATI

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	“DATF”	Indicatore di operazioni aggregate giornalmente	RM, MTF, OTF, APA	Pubblicazione di operazioni aggregate giornalmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).
	“FULA”	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Singola operazione per la quale in precedenza sono stati pubblicati dettagli aggregati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	“VOLO”	Indicatore di omissione del volume	RM, MTF, OTF, APA	Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).
	“FULV”	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)	“FWAF”	Indicatore di aggregazione su quattro settimane	RM, MTF, OTF, APA	Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).
	“FULJ”	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

INDICATORI DI DIFFERIMENTO SUPPLEMENTARE PER LE OBBLIGAZIONI SOVRANE

Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)	“OMIS”	Indicatore di omissione del volume	RM, MTF, OTF, APA	Operazione per la quale è pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.
	“FULO”	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)	“AGFW”	Indicatore di aggregazione su quattro settimane	RM, MTF, OTF, APA	Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
	“FULG”	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.

ALTRI INDICATORI

Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
“BENC”	Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo.

ALTRI INDICATORI			
Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
“NPFT”	Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.
“TPAC”	Indicatore di operazione a pacchetto	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni a pacchetto che non sono scambiate con sottostante fisico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 50), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
“XFPH”	Indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico	RM, MTF, OTF, APA	Scambio con sottostante fisico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 48), del regolamento (UE) n. 600/2014.
“CANC”	Indicatore di annullamento	RM, MTF, OTF, APA	Quando un’operazione precedentemente pubblicata viene annullata.
“AMND”	Indicatore di modifica	RM, MTF, OTF, APA	Quando un’operazione precedentemente pubblicata viene modificata.
“PORT”	Indicatore delle operazioni di portafoglio	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente ad un prezzo unico per il lotto e che non sono “operazioni a pacchetto” secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 50), del regolamento (UE) n. 600/2014.
“MTCH”	Indicatore di negoziazione <i>matched principal</i>	OTF	Operazioni <i>matched principal</i> come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38), della direttiva 2014/65/UE.
“NEGO”	Indicatore di operazione concordata	RM, MTF, OTF	Operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione.»

L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:

1) la sezione 1 «Istruzioni relative al presente allegato», la sezione 2 «Obbligazioni» e la sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» sono sostituite dalle seguenti:

«1. Istruzioni relative al presente allegato

1. Il riferimento alla dimensione dell'emissione di obbligazioni in circolazione di cui alla tabella 2.2 si riferisce al valore totale delle obbligazioni emesse e attualmente detenute dagli investitori.
2. Per “classe di attività” si intendono le seguenti classi di strumenti finanziari: obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10, contratti differenziali (CFD), quote di emissione e derivati su quote di emissione.
3. Per “sottoclasse di attività” si intende una classe di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base del tipo di contratto e/o del tipo di sottostante.
4. Per “sottoclasse” si intende una sottoclasse di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base dei criteri di segmentazione qualitativi di cui alle tabelle da 2.2 a 13.3 del presente allegato.
5. Per “importo nozionale giornaliero medio (ADNA)” si intende l'importo nozionale totale degli scambi per un dato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo stabilito all'articolo 13, paragrafo 7, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
6. Per “numero medio giornaliero delle operazioni” si intende il numero totale di operazioni per un determinato strumento finanziario, nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 7, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
7. Per “future” si intende un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. I contratti future contengono clausole standard che dettano i quantitativi minimi e la qualità che possono essere acquistati o venduti, l'importo più piccolo per il quale il prezzo può variare, le modalità di consegna, la scadenza e altre caratteristiche del contratto.
8. Per “opzione” si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o di vendere (put) uno specifico strumento finanziario o una specifica merce a un prezzo prefissato (prezzo strike o di esercizio), fino ad una certa data futura o alla data di esercizio dell'opzione.
9. Per “swap” si intende un contratto in cui le due parti convengono di scambiare i flussi monetari di uno strumento finanziario con quelli di un altro strumento finanziario ad una certa data futura.
10. Per “swap di portafogli” si intende un contratto tramite il quale gli utenti finali possono negoziare swap multipli.
11. Per “forward” o “forward agreement” si intende un contratto privato tra due parti per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto.
12. Per “swaption” o “opzione su swap” si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione.
13. Per “future su swap” si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura.
14. Per “forward su swap” si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura.

2. Obbligazioni

Tabella 2.2

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 bis se è caratterizzata da una specifica combinazione di caratteristiche dell'obbligazione secondo quanto specificato in ogni riga delle tabelle seguenti.

Obbligazioni sovrane e altre obbligazioni pubbliche						
ID gruppo	ID MiFIR	Tipo di obbligazione	Emittente o paese dell'emittente	Durata residua	Tipologia di cedola	Dimensione dell'emissione in circolazione
	RTS2#3	RTS2#9	Il paese dell'emittente riportato nel campo "Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione" di cui al regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione ⁽¹⁾ (RTS23)	Il tempo rimanente prima della data di scadenza riportata nel campo RTS23 "Data di scadenza"	La terza lettera del codice CFI riportata nel campo RTS23 "Classificazione dello strumento"	Campo RTS23 "Importo nominale emesso totale" convertito in EUR
G1	BOND	EUSB Per "EUSB" si intendono le obbligazioni che non sono né convertibili né garantite e sono emesse da un emittente sovrano: a) l'Unione; b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro; c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; d) una società veicolo per conto di diversi Stati membri; e) un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie; f) la Banca europea per gli investimenti; g) un soggetto sovrano di un paese terzo.	Il paese dell'emittente è uno Stato membro, gli Stati Uniti d'America o il Regno Unito OPPURE l'emittente è l'Unione.	Fino a 10 anni inclusi	F (cedola fissa)	Meno di 5 000 000 000 EUR
G2	BOND	EUSB o OEPB Per "OEPB" si intendono le obbligazioni che non sono né convertibili né garantite e sono emesse da un soggetto pubblico diverso dagli emittenti sovrani.	Qualsiasi strumento non rientrante in G1			Meno di 1 000 000 000 EUR

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj).

Obbligazioni societarie, convertibili e altre obbligazioni					
ID gruppo	ID MiFIR	Tipo di obbligazione	Valuta	Rating creditizio	Dimensione dell'emissione in circolazione
	RTS2#3	RTS2#9	La valuta dello strumento riportata nel campo RTS23 "Valuta nozionale 1"		Campo RTS23 "Importo nominale emesso totale" convertito in EUR
G3	BOND	CRPB, CVTB oppure OTHR Per "CRPB" si intende un'obbligazione che non è né convertibile né garantita ed è emessa da una Società europea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio ⁽¹⁾ o da un tipo di società previsto dall'allegato I o dall'allegato II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o equivalente nei paesi terzi. Per "CVTB" si intende uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante.	EUR, GBP, USD	Investment Grade	Meno di 500 000 000 EUR
G4	BOND	CRPB, CVTB oppure OTHR	Qualsiasi strumento non rientrante in G3		Meno di 500 000 000 EUR

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj>).
- ⁽²⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

Obbligazioni garantite			
ID gruppo	ID MiFIR	Tipo di obbligazione	Dimensione dell'emissione in circolazione
	RTS2#3	RTS2#9	Campo RTS23 "Importo nominale emesso totale" convertito in EUR
G5	BOND	CVDB Per "CVDB" si intendono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .	Meno di 500 000 000 EUR

- ⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

Tabella 2.3

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Soglie per la pre-negoziazione LIS

Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)	
Tipo di obbligazione	Pre-negoziazione LIS
Obbligazioni sovrane e altre obbligazioni pubbliche	5 000 000 EUR
Obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili e altre obbligazioni	1 000 000 EUR
Obbligazioni garantite	5 000 000 EUR

Tabella 2.4

Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN)	
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 bis, si applica la seguente metodologia:	
Exchange Traded Commodities (ETC) - RTS2#3 = ETCS: strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti derivati su merci. Il prezzo dell'ETC è direttamente o indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETC riproduce passivamente l'andamento della merce o degli indici di merci a cui si riferisce.	Tutti gli ETC sono considerati non aventi un mercato liquido
Exchange Traded Notes (ETN) - RTS2#3 = ETNS: strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sottostanti. Il prezzo dell'ETN è direttamente o indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETN riproduce passivamente l'andamento del sottostante a cui si riferisce.	Tutti gli ETN sono considerati non aventi un mercato liquido

Tabella 2.5

Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Soglie per la pre-negoziazione LIS

Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN)	
Tipo di obbligazione	Pre-negoziazione LIS
ETC	1 000 000 EUR
ETN	1 000 000 EUR

Tabella 2.6

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) - regime di differimento

Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)			
Tipo di obbligazione	Categoria	Liquidità	Dimensione (superiore o uguale a)
Obbligazioni sovrane rientranti in G1 come da tabella 2.2	1	Considerate aventi un mercato liquido	15 000 000 EUR
	2	Considerate non aventi un mercato liquido	5 000 000 EUR
	3	Considerate aventi un mercato liquido	50 000 000 EUR
	4	Considerate non aventi un mercato liquido	15 000 000 EUR
	5	Considerate aventi un mercato liquido	100 000 000 EUR
	5	Considerate non aventi un mercato liquido	50 000 000 EUR
Obbligazioni sovrane e altre obbligazioni pubbliche rientranti in G2 come da tabella 2.2	1	Considerate aventi un mercato liquido	10 000 000 EUR
	2	Considerate non aventi un mercato liquido	1 000 000 EUR
	3	Considerate aventi un mercato liquido	20 000 000 EUR
	4	Considerate non aventi un mercato liquido	2 000 000 EUR
	5	Considerate aventi un mercato liquido	50 000 000 EUR
	5	Considerate non aventi un mercato liquido	5 000 000 EUR
Obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili e altre obbligazioni rientranti in G3 come da tabella 2.2	1	Considerate aventi un mercato liquido	1 500 000 EUR
	2	Considerate non aventi un mercato liquido	500 000 EUR
	3	Considerate aventi un mercato liquido	7 500 000 EUR
	4	Considerate non aventi un mercato liquido	2 000 000 EUR
	5	Considerate aventi un mercato liquido	15 000 000 EUR
	5	Considerate non aventi un mercato liquido	5 000 000 EUR

Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)			
Tipo di obbligazione	Categoria	Liquidità	Dimensione (superiore o uguale a)
Obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili e altre obbligazioni rientranti in G4 come da tabella 2.2	1	Considerate aventi un mercato liquido	1 000 000 EUR
	2	Considerate non aventi un mercato liquido	500 000 EUR
	3	Considerate aventi un mercato liquido	5 000 000 EUR
	4	Considerate non aventi un mercato liquido	2 000 000 EUR
	5	Considerate aventi un mercato liquido	10 000 000 EUR
	5	Considerate non aventi un mercato liquido	5 000 000 EUR
Obbligazioni garantite rientranti in G5 come da tabella 2.2	1	Considerate aventi un mercato liquido	5 000 000 EUR
	2	Considerate non aventi un mercato liquido	1 000 000 EUR
	3	Considerate aventi un mercato liquido	20 000 000 EUR
	4	Considerate non aventi un mercato liquido	5 000 000 EUR
	5	Considerate aventi un mercato liquido	50 000 000 EUR
	5	Considerate non aventi un mercato liquido	10 000 000 EUR

3. Strumenti finanziari strutturati (SFP)

Tabella 3.1

SFP — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP)
Valutazione della classe di attività SFP ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 bis – RTS2#3 = SFPS.
Tutti gli SFP sono considerati non aventi un mercato liquido.

Tabella 3.2

SFP — Soglia per la pre-negoziazione LIS

Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP)
Pre-negoziazione LIS
250 000 EUR»

- 2) nella sezione 4 «Derivati cartolarizzati», la tabella 4.2 «Derivati cartolarizzati — Soglie per la pre- e post-negoiazione SSTI e LIS» è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4.2

Derivati cartolarizzati — Soglie per la pre- e post-negoiazione SSTI e LIS

Classe di attività — Derivati cartolarizzati		
Soglie per la pre- e post-negoiazione SSTI e LIS		
Pre-negoiazione LIS	Post-negoiazione SSTI	Post-negoiazione LIS
Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR»

- 3) nella sezione 5 «Derivati su tassi di interesse», la tabella 5.2 «Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoiazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate aventi un mercato liquido» e la tabella 5.3 «Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoiazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido» sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 5.2

Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoiazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoiazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoiazione LIS		Post-negoiazione SSTI			Post-negoiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Future/forward su obbligazioni	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	20 000 000 EUR	90	70	25 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Opzioni su obbligazioni	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	20 000 000 EUR	90	70	25 000 000 EUR
Future su tassi di interesse e FRA	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	10 000 000 EUR	80	60	20 000 000 EUR	90	70	25 000 000 EUR
Opzioni su tassi di interesse	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	10 000 000 EUR	80	60	20 000 000 EUR	90	70	25 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Swaption	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziazione LIS		Post-negoziazione SSTI			Post-negoziazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	9 000 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR

Tabella 5.3

Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido		
	Pre-negoziiazione LIS	Post-negoziiazione SSTI	Post-negoziiazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/forward su obbligazioni	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Opzioni su obbligazioni	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Future su tassi di interesse e FRA	10 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido		
	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Opzioni su tassi di interesse	10 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Swaption	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido		
	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Altri derivati su tassi di interesse	5 000 000 EUR	9 000 000 EUR	10 000 000 EUR»

- 4) nella sezione 6 «Derivati su strumenti rappresentativi di capitale», la tabella 6.2 «Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi aventi un mercato liquido» e la tabella 6.3 «Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido» sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 6.2

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Opzioni su indici azionari	la sottoclasse delle opzioni sui indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - indice azionario sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 100Mio EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR <= ADNA < 200Mio EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR
			200Mio EUR <= ADNA < 600Mio EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			ADNA >= 600Mio EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negozia-zione LIS	Post-negozia-zione SSTI	Post-negozia-zione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/ forward su indici azionari	la sottoclasse dei future/forward su indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - indice azionario sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 100Mio EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR <= ADNA < 1Mrd EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
			1Mrd EUR <= ADNA < 3Mrd EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			3Mrd EUR <= ADNA < 5Mrd EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR
			ADNA >= 5Mrd EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR
Opzioni su azioni	la sottoclasse delle opzioni su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - azione sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 5 m EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR
			5Mio EUR <= ADNA < 10Mio EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			10Mio EUR <= ADNA < 20Mio EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA >= 20Mio EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negozia-zione LIS	Post-negozia-zione SSTI	Post-negozia-zione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/forward su azioni	la sottoclasse dei future/forward su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - azione sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 5 m EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR
			5Mio EUR <= ADNA < 10Mio EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			10Mio EUR <= ADNA < 20Mio EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA >= 20Mio EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
Opzioni su dividendi di azioni	la sottoclasse delle opzioni sui dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - azione sottostante avente diritto a dividendi:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 5 m EUR	25 000 EUR	400 000 EUR	450 000 EUR
			5Mio EUR <= ADNA < 10Mio EUR	30 000 EUR	500 000 EUR	550 000 EUR
			10Mio EUR <= ADNA < 20Mio EUR	100 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			ADNA >= 20Mio EUR	150 000 EUR	2 000 000 EUR	2 500 000 EUR

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negozia-zione LIS	Post-negozia-zione SSTI	Post-negozia-zione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/forward su dividendi di azioni	la sottoclasse dei future/forward su dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - azione sottostante avente diritto a dividendi:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 5 m EUR	25 000 EUR	400 000 EUR	450 000 EUR
			5Mio EUR <= ADNA < 10Mio EUR	30 000 EUR	500 000 EUR	550 000 EUR
			10Mio EUR <= ADNA < 20Mio EUR	100 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			ADNA >= 20Mio EUR	150 000 EUR	2 000 000 EUR	2 500 000 EUR
Opzioni su indici di dividendi	la sottoclasse delle opzioni su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - indice di dividendi sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 100Mio EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR <= ADNA < 200Mio EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR
			200Mio EUR <= ADNA < 600Mio EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			ADNA >= 600Mio EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/forward su indici di dividendi	la sottoclasse dei future/forward su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - indice di dividendi sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 100Mio EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR <= ADNA < 1Mrd EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
			1Mrd EUR <= ADNA < 3Mrd EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			3Mrd EUR <= ADNA < 5Mrd EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR
			ADNA >= 5Mrd EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR
Opzioni su indici di volatilità	la sottoclasse delle opzioni sui indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - indice di volatilità sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 100Mio EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR <= ADNA < 200Mio EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR
			200Mio EUR <= ADNA < 600Mio EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			ADNA >= 600Mio EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negozia-zione LIS	Post-negozia-zione SSTI	Post-negozia-zione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/forward su indici di volatilità	la sottoclasse dei future/forward su indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - indice di volatilità sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 100Mio EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR <= ADNA < 1Mrd EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
			1Mrd EUR <= ADNA < 3Mrd EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR
			3Mrd EUR <= ADNA < 5Mrd EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR
			ADNA >= 5Mrd EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR
Opzioni su ETF	la sottoclasse delle opzioni su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - ETF sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 5 m EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR
			5Mio EUR <= ADNA < 10Mio EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			10Mio EUR <= ADNA < 20Mio EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA >= 20Mio EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/forward su ETF	la sottoclasse dei future/forward su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - ETF sottostante:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	ADNA < 5 m EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR
			5Mio EUR <= ADNA < 10Mio EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			10Mio EUR <= ADNA < 20Mio EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA >= 20Mio EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
Swap	la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 - tipo di sottostante: single name, indice, paniere Criterio di segmentazione 2 - single name, indice, paniere sottostanti Criterio di segmentazione 3 - parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4 - scaglione di scadenza dello swap definito come segue:	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	50Mio EUR <= ADNA < 100Mio EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR <= ADNA < 200Mio EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA >= 200Mio EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR
	Price return basic performance parameter	Parameter return variance/volatility	Parameter return dividend			
	Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese	Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi	Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno			

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale								
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso			Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
					Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negozia-zione LIS	Post-negozia-zione SSTI	Post-negozia-zione LIS
						Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
	Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi	Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi	Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni					
	Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi	Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno	Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni					
	Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno	Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni	...					
	Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni	Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni	Scaglione di scadenza m : $(n-1)$ anni < vita residua ≤ n anni					
	Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni	...						
	...	Scaglione di scadenza m : $(n-1)$ anni < vita residua ≤ n anni						
	Scaglione di scadenza m : $(n-1)$ anni < vita residua ≤ n anni							

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale						
Sottoclasse di attività	Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene			
			Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
				Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Swap di portafogli	la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di: Criterio di segmentazione 1 - tipo di sottostante: single name, indice, paniere Criterio di segmentazione 2 - single name, indice, paniere sottostanti Criterio di segmentazione 3 - parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4 - scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue: Scaglione di scadenza 1: $0 < \text{vita residua} \leq 1 \text{ mese}$ Scaglione di scadenza 2: $1 \text{ mese} < \text{vita residua} \leq 3 \text{ mesi}$ Scaglione di scadenza 3: $3 \text{ mesi} < \text{vita residua} \leq 6 \text{ mesi}$ Scaglione di scadenza 4: $6 \text{ mesi} < \text{vita residua} \leq 1 \text{ anno}$ Scaglione di scadenza 5: $1 \text{ anno} < \text{vita residua} \leq 2 \text{ anni}$ Scaglione di scadenza 6: $2 \text{ anni} < \text{vita residua} \leq 3 \text{ anni}$... Scaglione di scadenza m : $(n-1) \text{ anni} < \text{vita residua} \leq n \text{ anni}$	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	50Mio EUR $\leq$ ADNA < 100Mio EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR
			100Mio EUR $\leq$ ADNA < 200Mio EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR
			ADNA $\geq$ 200Mio EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR

Tabella 6.3

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido		
	Pre-negoziiazione LIS	Post-negoziiazione SSTI	Post-negoziiazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Swap	25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR
Swap di portafogli	25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR
Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale	25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR»

- 5) nella sezione 7 «Derivati su merci», la tabella 7.2 «Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido» e la tabella 7.3 «Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido» sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 7.2

Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su merci									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Future/forward su metalli	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su merci									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Opzioni su metalli	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR
Swap su metalli	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su merci									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Future/forward su prodotti energetici	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR
Opzioni su prodotti energetici	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su merci									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Swap su prodotti energetici	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR
Future/forward su merci agricole	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su merci									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Opzioni su merci agricole	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR
Swap su merci agricole	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	500 000 EUR	80	60	750 000 EUR	90	70	1 000 000 EUR

Tabella 7.3

Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su merci			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido		
	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Future/forward su metalli	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Opzioni su metalli	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Swap su metalli	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Future/forward su prodotti energetici	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Opzioni su prodotti energetici	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Swap su prodotti energetici	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Future/forward su merci agricole	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Opzioni su merci agricole	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Swap su merci agricole	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR
Altri derivati su merci	500 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR»

6) nella sezione 8 «Derivati su tassi di cambio», la tabella 8.2 «Derivati su tassi di cambio — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido» è sostituita dalla seguente:

«Tabella 8.2

Derivati su tassi di cambio — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di cambio			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido		
	Pre-negoziiazione LIS	Post-negoziiazione SSTI	Post-negoziiazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Forward non consegnabile (NDF)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Forward consegnabile (DF)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Opzioni su tassi di cambio consegnabile (DO)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Swap su tassi di cambio consegnabile (DS)	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Future su tassi di cambio	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR
Altri derivati su tassi di cambio	5 000 000 EUR	20 000 000 EUR	25 000 000 EUR»

7) nella sezione 9 «Derivati su crediti», la tabella 9.2 «Derivati su crediti - Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido» e la tabella 9.3 «Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido» sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 9.2

Derivati su crediti - Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Indice di credit default swap (CDS)	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	7 500 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Credit default swap (CDS) su single name	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	7 500 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR
Opzioni su un indice di CDS	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	7 500 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR

Classe di attività — Derivati su crediti									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Opzioni su CDS su single name	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	5 000 000 EUR	80	60	7 500 000 EUR	90	70	10 000 000 EUR

Tabella 9.3

Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido		
	Pre-negoziiazione LIS	Post-negoziiazione SSTI	Post-negoziiazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Indice di credit default swap (CDS)	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Credit default swap (CDS) su single name	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Opzioni su un indice di CDS	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Opzioni su CDS su single name	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Altri derivati su crediti	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR»

8) nella sezione 10 «Derivati C10», la tabella 10.2 «Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido» e la tabella 10.3 «Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido» sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 10.2

Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati C10									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziazione LIS		Post-negoziazione SSTI			Post-negoziazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
Derivati su carico	Il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse.	70	50 000 EUR	80	60	75 000 EUR	90	70	100 000 EUR

Tabella 10.3

Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati C10			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido		
	Pre-negoziazione LIS	Post-negoziazione SSTI	Post-negoziazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Derivati su carico	50 000 EUR	75 000 EUR	100 000 EUR
Altri derivati C10	50 000 EUR	75 000 EUR	100 000 EUR»

- 9) nella sezione 11 «Contratti differenziali (CFD)», la tabella 11.2 «CFD — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido» e la tabella 11.3 «CFD — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido» sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 11.2

CFD — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività – Contratti differenziali (CFD)									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI			Post-negoziiazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
CFD su valute	Operazioni eseguite su CFD su valute considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	70	60 000 EUR	80	60	90 000 EUR	90	70	100 000 EUR
CFD su merci	Operazioni eseguite su CFD su merci considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	70	60 000 EUR	80	60	90 000 EUR	90	70	100 000 EUR
CFD su strumenti rappresentativi di capitale	Operazioni eseguite su CFD su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	70	60 000 EUR	80	60	90 000 EUR	90	70	100 000 EUR

Classe di attività – Contratti differenziali (CFD)									
Sottoclasse di attività	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido								
	Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie	Pre-negoziazione LIS		Post-negoziazione SSTI			Post-negoziazione LIS		
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Volume — Percentile	Soglia minima
CFD su obbligazioni	Operazioni eseguite su CFD su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	70	60 000 EUR	80	60	90 000 EUR	90	70	100 000 EUR
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale	Operazioni eseguite su CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	70	60 000 EUR	80	60	90 000 EUR	90	70	100 000 EUR
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale	Operazioni eseguite su CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	70	60 000 EUR	80	60	90 000 EUR	90	70	100 000 EUR

Tabella 11.3

CFD — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività – Contratti differenziali (CFD)			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido		
	Pre-negoziiazione LIS	Post-negoziiazione SSTI	Post-negoziiazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
CFD su valute	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
CFD su merci	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
CFD su strumenti rappresentativi di capitale	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
CFD su obbligazioni	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Altri CFD/scommesse sul differenziale	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR»

10) la sezione 12 «Quote di emissione» è sostituita dalla seguente:

«12. Quote di emissione

Tabella 12.1

Quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Quote di emissione	
Ai fini della determinazione delle sottoclassi di attività non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 bis, si applica la seguente metodologia:	
Sottoclasse di attività	Determinazione della liquidità
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA): le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (Sistema per lo scambio di quote di emissioni) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO₂ e). RTS2#3 = EMAL e RTS23#37 = EUAE	Le quote di emissione dell'Unione europea (EUA) sono considerate aventi un mercato liquido.

Classe di attività — Quote di emissione	
Altre quote di emissione	Le altre quote di emissione sono considerate non aventi un mercato liquido.
RTS2#3 = EMAL e RTS23#37 <> EUAE	
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).	

Tabella 12.2

Quote di emissione — Soglia per la pre-negoziiazione LIS e soglia di dimensione per la post-negoziiazione

Classe di attività — Quote di emissione		
Sottoclasse di attività	Pre-negoziiazione LIS	Soglia di dimensione per la post-negoziiazione
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA)	5 000 tonnellate di CO ₂ equivalente	25 000 tonnellate di CO ₂ equivalente
Altre quote di emissione	Qualsiasi dimensione	Qualsiasi dimensione»

- (11) nella sezione 13 «Derivati su quote di emissione», la tabella 13.2 «Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido» e la tabella 13.3 «Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido» sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 13.2

Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su quote di emissione							
Sottoclasse di attività	Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido					
		Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI		Post-negoziiazione LIS	
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Soglia minima
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)	Operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)	70	50 000 tonnellate di CO ₂	80	90 000 tonnellate di CO ₂	90	100 000 tonnellate di CO ₂

Classe di attività — Derivati su quote di emissione							
Sottoclasse di attività	Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie	Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido					
		Pre-negoziiazione LIS		Post-negoziiazione SSTI		Post-negoziiazione LIS	
		Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Soglia minima	Operazione — Percentile	Soglia minima
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)	Operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)	70	25 000 tonnellate di CO ₂	80	40 000 tonnellate di CO ₂	90	50 000 tonnellate di CO ₂
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)	Operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)	70	25 000 tonnellate di CO ₂	80	40 000 tonnellate di CO ₂	90	50 000 tonnellate di CO ₂
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)	Operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)	70	25 000 tonnellate di CO ₂	80	40 000 tonnellate di CO ₂	90	50 000 tonnellate di CO ₂

Tabella 13.3

Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su quote di emissione			
Sottoclasse di attività	Soglie per la pre- e post-negoziiazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido		
	Pre-negoziiazione LIS	Post-negoziiazione SSTI	Post-negoziiazione LIS
	Valore della soglia	Valore della soglia	Valore della soglia
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)	50 000 tonnellate di CO ₂	90 000 tonnellate di CO ₂	100 000 tonnellate di CO ₂
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)	25 000 tonnellate di CO ₂	40 000 tonnellate di CO ₂	50 000 tonnellate di CO ₂
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)	25 000 tonnellate di CO ₂	40 000 tonnellate di CO ₂	50 000 tonnellate di CO ₂
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)	25 000 tonnellate di CO ₂	40 000 tonnellate di CO ₂	50 000 tonnellate di CO ₂
Altri derivati su quote di emissione	25 000 tonnellate di CO ₂	40 000 tonnellate di CO ₂	50 000 tonnellate di CO ₂ »

ALLEGATO IV

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

- 1) nella tabella 1, la prima riga è sostituita dalla seguente:

Riga	Tipo di sistema di negoziazione	Descrizione del sistema di negoziazione	Informazioni da rendere pubbliche
«1	Sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo	Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile.	Il numero aggregato di ordini, azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi che essi rappresentano a ciascun livello di prezzo per almeno i cinque migliori livelli del prezzo di acquisto e di vendita.»

- 2) sono inserite le tabelle 1 bis e 1 ter seguenti:

«Tabella 1 bis

Tabella dei simboli della tabella 1 ter

Simbolo	Tipo di dati	Definizione
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{CURRENCYCODE_3}	3 caratteri alfanumerici	Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. — “AAAA” indica l'anno; — “MM” indica il mese; — “GG” indica il giorno; — “T” indica che va inserita la lettera ‘T’; — “hh” indica l'ora; — “mm” indica il minuto; — “ss.dddddd” indica il secondo e la relativa frazione; — “Z” indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: il simbolo del decimale è “.” (punto), i numeri negativi sono preceduti dal segno “-” (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166.
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442.

Tabella 1 ter

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza pre-negoziazione

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
1	Data e ora dell'aggiornamento	Per le quotazioni o gli ordini non aggregati di cui alla tabella 1, la data e l'ora in cui la quotazione o l'ordine sono stati ricevuti per l'esecuzione, cancellati o modificati nel sistema di negoziazione. Per le quotazioni o gli ordini aggregati di cui alla tabella 1, la data e l'ora in cui il prezzo di acquisto aggregato (campo 5) o il volume di acquisto aggregato (campo 8) o il prezzo di vendita aggregato (campo 5) o il volume di vendita aggregato (campo 8) sono stati calcolati a seguito del ricevimento di un ordine di esecuzione, cancellazione o modifica nel sistema di negoziazione o a seguito di un'esecuzione. Per i sistemi di negoziazione ad asta periodica di cui alla tabella 1, la data e l'ora in cui il prezzo soddisferebbe al meglio l'algoritmo di negoziazione e qualsiasi successiva modifica del prezzo (campo 5) o del quantitativo (campo 8). Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155 (¹).	{DATE_TIME_FORMAT}
2	Codice identificativo dello strumento	Codice usato per identificare lo strumento finanziario	{ISIN}
3	Lato	Il lato dell'ordine o della quotazione. Per i sistemi di negoziazione ad asta periodica, questo campo non è obbligatorio.	"BUYI" o "SELL"
4	Market Maker	Per i sistemi di negoziazione basati su quotazioni, l'identificazione del market maker.	{LEI}
5	Prezzo	Il prezzo degli ordini e delle quotazioni secondo quanto previsto dalla tabella 1, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Per il sistema di negoziazione ad asta periodica di cui alla tabella 1, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe al meglio il suo algoritmo di negoziazione. Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo ("PNDG") oppure non è applicabile ("NOAP").	{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in percentuale, rendimento o punti base nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
6	Valuta del prezzo	Unità monetaria principale nella quale è espresso il prezzo (campo 5) (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario).	{CURRENCYCODE_3}
7	Misura del prezzo	Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo (campo 5): in valore monetario, in percentuale o in rendimento.	“MONE” — Valore monetario nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale “PERC” — Percentuale nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale “YIEL” — Rendimento nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale “BAPO” — Punti base nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale
8	Quantitativo	Numero di unità dello strumento finanziario collegate alle quotazioni o agli ordini come previsto dalla tabella 1. Se il quantitativo non è negoziato in unità, il valore nominale o monetario dello strumento finanziario deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Per i sistemi di negoziazione ad asta periodica di cui alla tabella 1, il quantitativo aggregato collegato al prezzo che soddisferebbe al meglio l'algoritmo di negoziazione.	{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale
9	Valuta del quantitativo	Valuta principale in cui è espresso il quantitativo (campo 8). Deve essere indicata l'unità monetaria principale. Il campo è compilato se il quantitativo non è negoziato in unità ed è espresso in valore nominale o monetario. In caso contrario, lasciare il campo in bianco.	{CURRENCYCODE_3}
10	Numero aggregato di ordini e quotazioni	Il numero di ordini o quotazioni aggregati di membri o partecipanti se sono richieste informazioni aggregate nella tabella 1.	{DECIMAL-18/0}
11	Sede	Identificazione della sede di negoziazione attraverso il cui sistema gli ordini e le quotazioni sono pubblicizzati. Utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383 o, se il MIC del segmento non esiste, il MIC operativo.	{MIC}

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
12	Sistema di negoziazione	Tipo di sistema di negoziazione in cui l'ordine o la quotazione sono pubblicizzati	“CLOB” — sistema di negoziazione con book centrale di negoziazione con limite di prezzo. Un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo di cui alla tabella 1 dell'allegato I e un sistema di negoziazione che combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo di cui alla tabella 1 dell'allegato I e di un sistema di negoziazione ad asta periodica di cui alla tabella 1 dell'allegato I. “QDTS” -- sistemi di negoziazione basati su quotazioni di cui alla tabella 1 dell'allegato I. “PATS” -- sistemi di negoziazione ad asta periodica di cui alla tabella 1 dell'allegato I. “RFQT” -- sistemi di negoziazione basati su richieste di quotazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I. “HYBR” -- sistemi di negoziazione ibridi di cui alla tabella 1 dell'allegato I. Un sistema di negoziazione che combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo, di cui alla tabella 1 dell'allegato I, e di un sistema di negoziazione ad asta periodica, di cui alla tabella 1 dell'allegato I, non è considerato un sistema ibrido ma un CLOB. “OTHR” -- per qualsiasi altro sistema di negoziazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I.
13	Fase del sistema di negoziazione	Tipo di fase del sistema di negoziazione in cui l'ordine o la quotazione sono pubblicizzati	“UDUC” — asta non definita “SOAU” — asta programmata di apertura “SCAU” — asta programmata di chiusura “SIAU” — asta programmata infragiornaliera “UAUC” — asta non programmata “ODAU” — asta su richiesta (asta a lotti frequenti)

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
			“COTR” — negoziazione continua “MACT” — negoziazione in chiusura del mercato “OMST” — negoziazione fuori dalla sessione principale “OTSP” — altro
14	Data e ora di pubblicazione	Data e ora in cui le informazioni sono state pubblicate dalla sede di negoziazione. Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155.	{DATE_TIME_FORMAT}»

(¹) Regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la redistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574 (GU L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).

- 3) le tabelle 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 3

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione

Numero del campo	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
1	Data e ora di negoziazione	Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute di cui ai campi 31, 34 e 44 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590, codice identificativo dello strumento, classificazione	Mercato regolamentato (RM), sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF) Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)	{DATE_TIME_FORMAT}

Numero del campo	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
		dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.		
2	Codice identificativo dello strumento	Codice usato per identificare lo strumento finanziario	RM, MTF, APA	{ISIN}
3	Prezzo	Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo ("PNDG") oppure non è applicabile ("NOAP").	RM, MTF, APA	{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale
4	Prezzo mancante	Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare "PNDG" (pendente). Se il prezzo non è applicabile, indicare "NOAP".	RM, MTF APA	"PNDG" se il prezzo non è disponibile "NOAP" se il prezzo non è applicabile
5	Valuta del prezzo	Unità monetaria principale nella quale è espresso il prezzo (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario).	RM, MTF APA	{CURRENCYCODE_3}

Numero del campo	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
6	Misura del prezzo	Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale o in rendimento	RM, MTF APA	“MONE” — Valore monetario nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale “PERC” — Percentuale nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale “YIEL” — Rendimento nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale “BAPO” — Punti base nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale
7	Quantitativo	Numero di unità dello strumento finanziario. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario.	RM, MTF, APA	{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale
8	Sede di esecuzione	Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione UE utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice “SINT” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico. Utilizzare il codice MIC “XOFF” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita né in una sede di negoziazione UE né su un internalizzatore sistematico.	RM, MTF, APA	{MIC} – Sedi di negoziazione UE, oppure “SINT” — Internalizzatore sistematico “XOFF” — Negli altri casi

Numero del campo	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
		Se l'operazione è eseguita su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione, oltre al codice MIC "XOFF" è richiesta la compilazione del campo "Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo".		
9	Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo	Identificativo della sede di negoziazione del paese terzo nella quale l'operazione è stata eseguita. Utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Lasciare in bianco se l'operazione non è eseguita in una sede di negoziazione di un paese terzo.	APA	{MIC}
10	Sistema di negoziazione	Tipo di sistema di negoziazione in cui l'operazione è stata eseguita. Se il campo "Sede di esecuzione" è compilato con "SINT" o "XOFF", questo campo non deve essere compilato.	RM, MTF	"CLOB" — sistema di negoziazione con book centrale di negoziazione con limite di prezzo. Un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo di cui alla tabella 1 dell'allegato I e un sistema di negoziazione che combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo di cui alla tabella 1 dell'allegato I e di un sistema di negoziazione ad asta periodica di cui alla tabella 1 dell'allegato I. "QDTS" — sistemi di negoziazione basati su quotazioni di cui alla tabella 1 dell'allegato I. "PATS" — sistemi di negoziazione ad asta periodica di cui alla tabella 1 dell'allegato I. "RFQT" — sistemi di negoziazione basati su richieste di quotazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I. "HYBR" — sistemi di negoziazione ibridi di cui alla tabella 1 dell'allegato I. Un sistema di negoziazione che combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo, di cui alla tabella 1 dell'allegato I, e di un sistema di negoziazione ad asta periodica, di cui alla tabella 1 dell'allegato I, non è considerato un sistema ibrido ma un CLOB. "OTHR" — per qualsiasi altro sistema di negoziazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I.

Numero del campo	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
11	Data e ora di pubblicazione	Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora devono essere approssimate almeno al secondo più prossimo.	RM, MTF, APA	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Sede di pubblicazione	Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione o l'APA che pubblica l'operazione.	RM, MTF, APA	{MIC}
13	Codice identificativo dell'operazione	Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580) e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione. Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione. Se l'APA non utilizza i MIC, il codice identificativo dell'operazione deve essere un codice unico, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione.	RM, MTF, APA	{ALPHANUM-52}

Numero del campo	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
		Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice.		
14	Indicatori	Uno o più campi devono essere compilati con gli indicatori di validità applicabili di cui alla tabella 4 dell'allegato I. Qualora non si applichi alcuna delle circostanze specificate, l'operazione deve essere pubblicata senza indicatore. Quando è possibile utilizzare una combinazione di indicatori da riportare in un unico campo, gli indicatori devono essere separati da virgole.	RM, MTF, APA	Come da tabella 4 dell'allegato I

Tabella 4

Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione

Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
"BENC"	Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento	RM, MTF APA	Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo.
"NPFT"	Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo	RM, MTF	Operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.
"PORT"	Indicatore delle operazioni di portafoglio	RM, MTF APA	Operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente come un unico lotto e ad uno specifico prezzo di riferimento.
"CONT"	Indicatore delle operazioni subordinate	RM, MTF APA	Operazioni subordinate all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico.

Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
“SDIV”	Indicatore delle operazioni speciali con dividendo	RM, MTF APA	Operazioni che sono: eseguite nel corso del periodo ex dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzione vanno all'acquirente e non al venditore; o eseguite nel corso nel periodo cum dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzione vanno al venditore e non all'acquirente.
“LRGS”	Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata	RM, MTF APA	Operazioni di dimensione elevata rispetto alle dimensioni normali di mercato per le quali è consentita la pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 15.
“RFPT”	Indicatore delle operazioni al prezzo di riferimento	RM, MTF	Operazioni eseguite in sistemi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.
“NLIQ”	Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari liquidi	RM, MTF	Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014.
“OILQ”	Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari illiquidi	RM, MTF	Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.
“PRIC”	Indicatore di operazione concordata soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato	RM, MTF	Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 600/2014 e in conformità all'articolo 6 del presente regolamento.
“ALGO”	Indicatore di operazione algoritmica	RM, MTF	Operazioni eseguite da un'impresa di investimento che pratica la negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE.
“CANC”	Indicatore di annullamento	RM, MTF APA	Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.
“AMND”	Indicatore di modifica	RM, MTF APA	Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.»

ALLEGATO V

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

- 1) la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Dimensioni standard del mercato per le azioni e i certificati di deposito

Valore medio delle operazioni (AVT) in EUR	Sca-glione AVT [0-10 000)	Sca-glione AVT [10 000-12 000)	Sca-glione AVT [12 000-14 000)	Sca-glione AVT [14 000-16 000)	Sca-glione AVT [16 000-18 000)	Sca-glione AVT [18 000-20 000)	Sca-glione AVT [20 000-40 000)	Sca-glione AVT [40 000-60 000)	Ecc.
Dimensioni standard del mercato	5 000	11 000	13 000	15 000	17 000	19 000	30 000	50 000	Ecc.»

- 2) è inserita la seguente tabella 3 bis:

«Tabella 3 bis

Dimensioni standard del mercato per gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi

Valore medio delle operazioni (AVT) in EUR	Sca-glione AVT [0-10 000)	Sca-glione AVT [10 000-15 000)	Sca-glione AVT [15 000-20 000)	Sca-glione AVT [20 000-25 000)	Sca-glione AVT [25 000-30 000)	Sca-glione AVT [30 000-35 000)	Sca-glione AVT [35 000-40 000)	Sca-glione AVT [40 000-60 000)	Ecc.
Dimensioni standard del mercato	5 000	12 500	17 500	22 500	27 500	32 500	37 500	50 000	Ecc.»